



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)

Sommario

1	Situazione iniziale	3
2	Partecipanti all'indagine conoscitiva	3
3	Osservazioni generali sul progetto di ordinanza	3
4	Risultati dell'indagine conoscitiva in dettaglio	4
4.1	Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI, articoli 1 – 4	4
4.2	Sezione 2: IDI e complemento IDI, articoli 5 – 8.....	5
4.3	Sezione 3: Registro IDI, articoli 9 – 10	5
4.4	Sezione 4: Numero amministrativo, articoli 11 – 16	5
4.5	Sezione 5: Comunicazione dei dati, articoli 17 – 19.....	6
4.6	Sezione 6: Protezione dei dati, articolo 20.....	6
4.7	Sezione 7: Disposizioni finali, articoli 21 – 25.....	6
5	Sintesi	7
	Allegato: Partecipanti alla consultazione che hanno risposto e inoltrato un parere	8

1 Situazione iniziale

Il 18 giugno 2010, l'Assemblea federale ha approvato la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI). L'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) disciplina i dettagli relativi all'introduzione e alla gestione del numero d'identificazione delle imprese (IDI). Nell'OIDI sono precisati le unità IDI e i servizi IDI, è disciplinato lo scambio di dati tra i servizi IDI e l'Ufficio federale di statistica (UST) e sono definite le modalità di trattamento delle notifiche nel registro IDI. Sono inoltre stabiliti in dettaglio la struttura dell'IDI, il complemento IDI nonché l'attribuzione dell'IDI. Una sezione dell'OIDI è dedicata al registro IDI: in essa sono tra l'altro concretizzate le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema del registro IDI, menzionate sommariamente nella legge, nonché disciplinate la gestione e l'assunzione dei costi del registro IDI. L'ordinanza specifica anche il numero amministrativo, la sua attribuzione nonché i corrispondenti dati registrati. Un'altra sezione spiega i diritti d'informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative e stabilisce le regole della comunicazione degli IDI mediante interrogazioni collettive. Nell'OIDI sono inoltre precisate la protezione dei dati e le disposizioni finali. Sono tra l'altro designati i servizi IDI per i quali il termine d'introduzione è limitato a tre anziché cinque anni e stabiliti i compiti dei servizi cantonali di coordinamento. L'OIDI disciplina infine i dettagli legati alla modifica del numero del registro di commercio e gli adeguamenti di varie ordinanze, necessari per consentire lo scambio di dati tra i servizi IDI e l'UST. L'entrata in vigore dell'OIDI è prevista per il 1° aprile 2011.

Il Consiglio federale ha svolto un'indagine conoscitiva sul progetto d'OIDI dal 23 giugno al 30 luglio 2010. Su richiesta di vari partecipanti, il termine dell'indagine conoscitiva è stato prorogato fino al 16 agosto 2010.

2 Partecipanti all'indagine conoscitiva

Sono stati invitati a partecipare alla procedura d'indagine conoscitiva tutti i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni nazionali mantello dell'economia nonché altre associazioni e istituzioni.

Nell'ambito di questa consultazione sono stati interpellati complessivamente 104 destinatari. Hanno rinunciato a esprimersi la Conferenza dei governi cantonali, quattro Cantoni (GL, SG, TI, GE), la maggior parte dei partiti ad eccezione del PLR e altre associazioni e organizzazioni interpellate. Sono invece intervenuti anche quattro gruppi d'interesse, associazioni o organizzazioni non interpellati ufficialmente. Complessivamente hanno inviato un parere 47 organizzazioni e istituzioni¹.

3 Osservazioni generali sul progetto di ordinanza

In nettamente più della metà dei pareri (tra cui quelli dei Cantoni UR, SZ, NW, ZG, BL, AI, AG, VD e JU) è menzionato espressamente il fatto che l'autore saluta e sostiene in linea di massima il progetto d'OIDI, soprattutto perché un numero unico e univoco d'identificazione delle imprese ridurrà l'onere amministrativo per le imprese e per le autorità, in particolare se dopo un adeguato termine transitorio gli attuali sistemi d'identificazione spariranno. Inoltre grazie all'IDI, la qualità dei dati migliorerà e le applicazioni delle autorità potranno essere armonizzate meglio tra di loro. L'IDI costituisce anche una premessa importante per ulteriori sviluppi nell'ambito del Governo elettronico e dello scambio elettronico di dati.

In tre pareri (Cantoni SO e AR nonché pharماسuisse), gli autori documentano il loro atteggiamento contrario all'introduzione di un nuovo IDI.

¹ Un elenco dei partecipanti che hanno inoltrato un parere figura nell'allegato.

	Cantoni	Partiti	Associazioni mantello	Altri	Totale
Rifiuto del progetto	2 (SO, AR)			1 (pharmasuisse)	3
Obiezioni sostanziali	6 (ZH, BE, OW, ZG, TG, GR)			5 (FMH, CCCC, ACCP, CSI ecc.)	11
Obiezioni puntuali	11 (LU, UR, SZ, FR, BS, SH, VD, AG, AI, NE, JU)	1 (PLR)	3 (economiesuisse, Unione città svizzere, Unione svizzera im- prenditori)	12 (FER, ASA, centre patro- nal, Santé- suisse ecc.)	27
Nessuna obiezione	3 (NW, VS, BL)	0	1 (USS)	2 (Federazione notai, H+)	6
Totale pareri	22	1	4	20	47

Sono state espresse osservazioni generali anche sui costi associati al cambio di sistema, che nei limiti del possibile non dovranno essere ripercossi eccessivamente sui servizi coinvolti. Durante il periodo di transizione è inoltre auspicata una consulenza professionale da parte delle autorità destinata a sostenere le imprese nell'ambito dell'attuazione (NW, PLR, economiesuisse, USAM e altri). Tale consulenza è importante soprattutto per le PMI, per evitare che l'introduzione dell'IDI all'interno della ditta non comporti spese amministrative inutilmente elevate.

Dal punto di vista tecnico si attira l'attenzione sull'esigenza di potere estendere il sistema IDI (p. es. Unione svizzera dei fiduciari) e sulla necessità che il sistema sia il più possibile compatibile con i sistemi stranieri (p. es. SGCI e ID Cyber-Identity Ltd). In proposito è menzionata qualche raccomandazione dettagliata.

4 Risultati dell'indagine conoscitiva in dettaglio

4.1 Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI, articoli 1 – 4

Questa sezione disciplina chi o cosa costituisce un'unità IDI, come sono registrati i servizi IDI presso l'UST, come devono essere presentate le notifiche di unità IDI e come è garantita la correttezza dei dati IDI.

Dai pareri dei Cantoni BE, BS, GR e TG su questa sezione emerge che sussistono ancora vari dubbi in relazione alla classificazione delle unità amministrative cantonali in servizi IDI. Anche il ruolo delle casse di compensazione AVS quali servizi IDI non è ancora stato chiarito a sufficienza (USAM, FER). Alcuni Cantoni, tra cui UR, BS e TG, tengono inoltre piattaforme di dati centrali, a cui i vari servizi all'interno dell'amministrazione possono accedere per adempiere i loro compiti. Dal progetto d'OIDI non emerge però chiaramente se queste raccolte di dati debbano essere considerate servizi IDI o meno ed è auspicato un chiarimento.

Sono necessarie indicazioni più dettagliate anche sulla durata della procedura di verifica della correttezza dei dati IDI da parte dell'UST (Cantoni OW e ZG nonché CCCC e ACCP). Va inoltre chiarita la procedura in caso di constatazione che a un'unità IDI sono stati attribuiti più IDI (ZG e AG), dal momento che ad esempio l'iscrizione di unità IDI presso il registro di commercio è associata a determinati effetti giuridici e la legge prescrive dei termini da rispettare.

Sull'articolo 1 capoverso 3 OIDI sono stati espressi due pareri: in uno è auspicata una precisazione del capoverso (GR) e nell'altro la sua soppressione poiché limita in modo troppo restrittivo l'attribuzione dell'IDI alle persone fisiche di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI (VD).

4.2 Sezione 2: IDI e complemento IDI, articoli 5 – 8

Questa sezione stabilisce com'è strutturato l'IDI, a cosa serve il complemento IDI e come avviene l'attribuzione alle unità IDI. È inoltre disciplinata la conservazione dell'IDI per le unità IDI che riprendono l'attività economica precedente dopo una fase in cui erano iscritte come "cancellate".

Da alcune reazioni (Cantoni OW e ZG, CCCC/ACCP) emerge che data l'indicazione facoltativa del complemento IDI da parte delle unità IDI non si può sapere con certezza se un'unità IDI è iscritta nel registro di commercio e/o assoggettata all'IVA. I Cantoni ZH, LU e AG fanno inoltre notare che, siccome l'iscrizione nel registro di commercio ha effetti giuridici, anche dopo l'introduzione dell'IDI gli uffici del registro di commercio dovranno avere la possibilità di iscrivere nuove ditte nel registro giornaliero immediatamente, in modo da poter procedere alla costituzione della ditta.

Due Cantoni (AR, TG) temono un maggior onere umano e finanziario da non sottovalutare se, su istruzione dell'UST, gli uffici del registro di commercio dovranno eventualmente comunicare alle unità IDI per iscritto l'IDI che è stato attribuito loro.

Da parte dell'economia (p. es. economiesuisse o SGCI) è accolta favorevolmente in particolare la sostituzione progressiva dei sistemi di numerazione esistenti con l'IDI.

4.3 Sezione 3: Registro IDI, articoli 9 – 10

Questa sezione definisce le caratteristiche aggiuntive per il registro IDI. Si tratta di dati che possono essere consultati solo dai servizi IDI e servono a identificare più in dettaglio l'unità IDI. In questa sezione sono disciplinati anche la gestione e i costi dell'ulteriore sviluppo del registro IDI.

La data di nascita delle persone fisiche, che può essere iscritta quale caratteristica addizionale se è necessaria per l'identificazione univoca dell'unità IDI, è considerata contraria ai principi della protezione dei dati in alcuni pareri (BS, Unione delle città svizzere). Si propone di sostituirla con il numero AVS a 13 cifre (GR, AG).

Vari Cantoni (BE, SZ, FR, AR, NE) temono che l'allacciamento tecnico dei servizi IDI al registro IDI implichi costi impossibili da stimare per i servizi IDI, che ai sensi dell'ordinanza devono assumersi i costi dell'allacciamento al registro IDI attraverso le varie interfacce messe a disposizione. È quindi espresso l'auspicio che siano apportate solo le modifiche veramente necessarie e che, nei limiti del possibile, siano utilizzati gli standard nazionali e internazionali in materia di Governo elettronico già esistenti, ad esempio quelli di eCH.ch. Timori simili sono espressi anche dall'USAM e da altri due rappresentanti dell'economia (SGCI e Unione svizzera dei carrozzieri), che in ogni caso vogliono evitare che l'introduzione dell'IDI si traduca in spese di adeguamento o maggiori uscite per le imprese. In alcune reazioni, ad esempio quelle dei Cantoni OW, ZG, FR, AR e NE, si fa addirittura notare che le spese di sviluppo per le interfacce presso i servizi IDI dovrebbero essere finanziate integralmente dall'UST.

4.4 Sezione 4: Numero amministrativo, articoli 11 – 16

Vi sono unità che non costituiscono unità IDI, ma devono essere identificate da certi servizi IDI. A queste unità può essere attribuito un numero amministrativo. In questa sezione sono disciplinate la sua attribuzione e l'eventuale conversione in un IDI, le caratteristiche e la consultazione dei dati delle unità amministrative.

Per le amministrazioni delle contribuzioni, le unità IDI legate tra di loro, come ad esempio le società semplici o le succursali di unità IDI, devono poter essere distinte le une dalle altre. Qualcuno chiede se ciò non possa avvenire mediante un numero amministrativo (SZ). A tal fine, le amministrazioni delle contribuzioni dovrebbero però essere considerate servizi IDI e poter notificare unità amministrative all'UST.

Da più parti (ZG, CCCC/ACCP) è espresso l'auspicio che le richieste di modifica possano provenire non solo dai servizi IDI che hanno notificato l'unità amministrativa. Anche i servizi IDI diventati competenti per l'unità amministrativa dovrebbero poter presentare richieste di modifica. Come esempio sono menzionate soprattutto le casse di compensazione AVS.

In proposito, alcuni partecipanti (p. es. BE, ZG e CCCC/ACCP) si soffermano anche sul grande onere provocato dal fatto che si prevede di attribuire un numero amministrativo alle persone inoccupate e di registrarle sotto tale numero presso le casse di compensazione. In alcuni pareri si teme un aumento non ancora valutabile delle spese amministrative in quest'ambito.

4.5 Sezione 5: Comunicazione dei dati, articoli 17 – 19

Questa sezione disciplina il diritto d'informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative nonché le modalità di consultazione delle informazioni sui propri dati. È inoltre stabilito come gli aventi diritto possono avere accesso all'IDI e ad altre caratteristiche mediante interrogazioni collettive.

Alcune reazioni (p. es. ZG, CCCC/ACCP, OW) fanno notare che dalla formulazione non emerge chiaramente come debbano essere presentate all'UST le interrogazioni collettive. A titolo complementare, i Cantoni OW, BS e TG rilevano che per i servizi IDI cantonali sarebbe auspicabile anche poter consultare gli IDI rilevanti per il Cantone, che tuttavia non sono iscritti presso il servizio IDI. Questi servizi IDI vorrebbero anche essere informati regolarmente dall'UST sui dati rettificati o cancellati riguardanti unità IDI nel loro Cantone.

Un partecipante (SAP) segnala che anche persone private potrebbero essere interessate a consultare le caratteristiche di base dell'IDI, ad esempio in relazione ai dati sui creditori. Ciò significherebbe che i fabbricanti di software dovrebbero integrare l'IDI negli indirizzi di base delle imprese, il che migliorerebbe la qualità dei dati sugli indirizzi. Dal punto di vista dell'economia privata, ciò potrebbe aumentare l'utilità degli IDI favorendo così anche la sua accettazione. L'ordinanza non precisa però attraverso quali interfacce i privati potranno consultare l'IDI.

4.6 Sezione 6: Protezione dei dati, articolo 20

In questa sezione/articolo sono descritte le regole del rispetto della protezione dei dati, che comprendono lo scopo dell'utilizzazione dei dati IDI, i diritti di accesso e le disposizioni tecniche per la trasmissione dei dati.

Vari Cantoni (BE, OW, ZG), l'USAM, la CCCC/ACCP, la CSI e altri rappresentanti dell'economia si schierano a favore dell'uso di Sedex e della trasmissione dei dati secondo il framework eCH. È inoltre menzionato il fatto che i servizi IDI cantonali devono attenersi alle disposizioni della legislazione cantonale sulla protezione dei dati e di conseguenza la sicurezza informatica deve rispettare la legge sulla protezione dei dati.

4.7 Sezione 7: Disposizioni finali, articoli 21 – 25

L'ultima sezione dell'OIDI contiene indicazioni sulle modifiche del diritto vigente necessarie, i termini transitori per l'introduzione dell'IDI, disposizioni transitorie relative al servizio cantonale di coordinamento e alla modifica del numero del registro di commercio.

I Cantoni ZG e AR attirano l'attenzione sul fatto che il termine transitorio del 31 dicembre 2013 per introdurre l'IDI è troppo breve per gli uffici del registro di commercio dal momento che bisogna adeguare i dati IDI e verificarne la correttezza, operazione che in parte può avvenire solo manualmente e richiede quindi più tempo.

Nel suo parere, il PLR annota che il termine transitorio generale del 31 dicembre 2015 per i servizi IDI non cantonali è troppo lungo, poiché bisogna assolutamente evitare l'uso parallelo dei vecchi numeri d'identificazione e del nuovo IDI per non gonfiare inutilmente le spese amministrative nelle imprese.

I Cantoni BE e LU precisano nel loro parere i futuri servizi competenti o non competenti per il coordinamento tra di loro e l'UST. Altri Cantoni (FR, NE) segnalano un bisogno di chiarimento sull'onere prevedibile e sui costi corrispondenti per il servizio di coordinamento.

Altre reazioni su questa sezione riguardano le modifiche previste nell'ordinanza sul registro di commercio. Si segnala l'onere elevato cagionato dalla sostituzione degli attuali numeri RC con l'IDI a più livelli. Bisogna quindi prestare attenzione a che queste modifiche non debbano essere effettuate “a mano”, nei limiti del possibile.

5 Sintesi

L'idea di base di introdurre un numero unico d'identificazione delle imprese è accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva. In più della metà dei pareri è inoltre segnalato espressamente il sostegno al progetto d'OIDI. Il progetto d'OIDI suscita tuttavia obiezioni sostanziali da parte di 11 partecipanti. In tre casi, il progetto è bocciato su tutta la linea. In parte tali reazioni sono però dovute unicamente a punti non chiari e malintesi.

Le osservazioni principali riguardano i costi generati dall'introduzione dell'IDI e dall'allacciamento al registro IDI per i servizi IDI, il ruolo non chiaro dei servizi IDI e gli adeguamenti dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) previsti nell'OIDI.

Allegato: Partecipanti alla consultazione che hanno risposto e inoltrato un parere

Cantoni:

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, VD, VS, NE, JU

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale:

PLR

Associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna:

Unione delle città svizzere

Associazioni nazionali mantello dell'economia nonché altre associazioni e istituzioni:

UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile Centre patronal Chambre Vaudoise des Arts et Métiers economiesuisse
FER	Fédération des entreprises romandes
FMH	Federazione dei medici svizzeri
H+	Gli ospedali svizzeri ID Cyber-Identity Ltd.
CCCC	Conferenza delle casse cantonali di compensazione pharmalog.ch pharmaSuisse Santésuisse SAP (Schweiz) AG Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera
SGCI	Chemie Pharma Schweiz
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
CSI	Conferenza svizzera sull'informatica
FSN	Federazione svizzera dei notai
USF	Unione svizzera dei fiduciari
ASA	Associazione svizzera d'assicurazioni Camera fiduciaria
USIC	Unione svizzera dei carrozzieri
ACCP	Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali